

**COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO**



**REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE DELLA  
TARIFFA RIFIUTI SOLIDI URBANI**

**T I A**

**(TARIFFA IGIENE AMBIENTALE)**

**Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.15 del 21/03/2006  
Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 30/03/2009  
Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 20/04/2010**

# INDICE

## **TITOLO I°**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento.
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Istituzione della tariffa e modalità applicative
- Art. 4 - Piano Finanziario
- Art. 5 - Determinazione della tariffa

## **TITOLO II°**

### **SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DELLA TARIFFA, PRESUPPOSTI DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO E OBBLIGAZIONI CONNESSE**

- Art. 6 - Soggetti obbligati al pagamento della tariffa
- Art. 7 - Presupposti per l'applicazione della tariffa
- Art. 8 - Quantificazione delle superfici
- Art. 8/bis - Superficie minima di riferimento
- Art. 9 - Esclusioni
- Art. 10 - Tariffa giornaliera per le utenze non stabilmente attive
- Art. 11 - Manifestazioni ed eventi
- Art. 12 - Denuncia d'inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione.
- Art. 13 - Durata dell'occupazione e quantificazione della tariffa

## **TITOLO III°**

### **DETERMINAZIONI DELLE CATEGORIE, DELLE ALIQUOTE, DELLE AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI**

- Art. 14 - Utenze domestiche
- Art. 15 - Utenze non domestiche
- Art. 16 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche
- Art. 17 - Determinazione dei coefficienti per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche.
- Art. 18 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 19 - Determinazione dei coefficienti per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze non domestiche.
- Art. 20 - Assegnazione delle utenze alle classi di attività.
- Art. 21 - Agevolazioni alle utenze domestiche per la raccolta differenziata.
- Art. 22 - Determinazione del coefficiente di riduzione sulla tariffa per i rifiuti assimilati avviati al recupero.

## **TITOLO IV°**

### **ACCERTAMENTI, RISCOSSIONE, INADEMPIENZE**

- Art. 23 - Verifiche e Accertamento.
- Art. 24 - Riscossione.
- Art. 24-bis - Riscossione coattiva.
- Art. 25 - Pagamenti.
- Art. 26 - Sanzioni - Interessi - spese.
- Art. 27 - Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio (Riduzioni della tariffa).
- Art. 28 - Rimborsi

## **TITOLO V°**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

- Art. 29 - Disposizioni transitorie e finali.

# TITOLO I°

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tributo per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani denominato Tariffa Igiene Ambientale, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 5.2.1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e del DPR 27.4.1999, n. 158, dettando in particolare modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure a carico degli utenti in caso di inadempienza.
2. Viene altresì disciplinato l'importo annuale che il soggetto passivo è obbligato a pagare a titolo di tributo.
3. Tutte le norme regolamentari in contrasto con la natura tributaria della T.I.A. sono abrogate con il presente regolamento.

### Art. 2 - Definizioni

1. Agli effetti del presente Regolamento s'intendono:
  - a) per "*tariffa*", o "*TIA*" (Tariffa Igiene Ambientale), l'importo dovuto per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;
  - b) per "*soggetto gestore*", il soggetto che provvede alle attività inerenti alla gestione dei rifiuti, come previsto nel contratto di servizio e relativo programma di esercizio;
  - c) per "*contratto di servizio*", l'atto predisposto ai sensi di legge per l'affidamento del servizio e regolante i rapporti tra l'Amministrazione Comunale ed il soggetto gestore;
  - d) Per "*tariffe*" oppure per "*aliquote tariffarie*" gli importi per unità di misura dovuti per ciascuna categoria di utenza;
  - e) Per "*Decreto Ronchi*", il D.Lgs. n. 22 del 5.2.1997 recante ad oggetto "*Attuazione delle Direttive Europee sui rifiuti*";
  - f) Per "*Metodo Normalizzato*", il DPR n. 158 del 27.4.1999 recante ad oggetto "*Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*".

### **Art. 3 - Istituzione della tariffa e modalità applicative**

1. Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, effettuata nel Comune di Torri di Quartesolo nella forma di cui all'art. 113, comma 5 lett. c), del TUEL n.267/2000, è istituita la Tariffa prevista dal comma 2 dell'art. 49 del D.Lgs 22/97, determinata come Tariffa di riferimento ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 158/99.
2. La tariffa è istituita al fine di coprire i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti nelle strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.
3. La Tariffa è determinata dal Comune sulla base del piano finanziario ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/1999 ed è applicata e riscossa dal Comune.

### **Art. 4 - Piano finanziario**

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'articolo 49, comma 8 del Decreto Ronchi e del DPR 158/1999, il Comune predispose il piano finanziario annuale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani tenuto conto anche della previsione dei costi formulata dal soggetto gestore nonché della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.
2. Il Piano finanziario viene approvato dal Consiglio comunale, unitamente ai criteri generali per la determinazione delle tariffe, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio comunale.
3. Il piano finanziario comprende:
  - a) il programma degli interventi necessari;
  - b) il piano finanziario degli investimenti;
  - c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
  - d) le risorse finanziarie necessarie;
4. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
  - a) il modello gestionale ed organizzativo;
  - b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
  - c) la ricognizione degli impianti esistenti;
  - d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.

### **Art. 5 - Determinazione della tariffa**

1. La Giunta Comunale, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio, stabilisce annualmente le tariffe per le singole categorie di utenza sulla base del Piano Finanziario e sulla base dei criteri generali deliberati dal Consiglio.
2. In caso di mancata determinazione delle tariffe per l'anno di competenza, nei termini di cui al precedente comma, si intendono confermate ed approvate le tariffe in vigore.

3. La tariffa è commisurata ad anno solare, corrisponde ad una autonoma obbligazione a carico del soggetto obbligato ed è applicata e riscossa secondo le disposizioni del presente regolamento.
4. La tariffa è costituita da:
  - a) una quota fissa relativa alla sussistenza ed effettuazione del servizio nel territorio comunale, alle componenti essenziali dei costi, alle spese degli investimenti per le opere, ai relativi ammortamenti, ai servizi forniti a beneficio della comunità indistinta;
  - b) una quota variabile relativa alla produzione presuntiva di rifiuti da parte di ciascuna categoria di utenza, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.
5. Le voci di costo da coprire rispettivamente attraverso la parte fissa e la parte variabile della tariffa sono quelle previste dall'art. 49, comma 4, del D.Lgs. 22/97 (Decreto Ronchi).
6. I parametri necessari alla determinazione delle singole quote (fissa e variabile) della tariffa, nonché i coefficienti di riparto di tali quote sia tra le utenze domestiche che tra le utenze non domestiche sono approvati dal Comune, che le predispone applicando il metodo normalizzato.
7. La Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani esclude il servizio relativo agli imballaggi terziari e secondari (fatto salvo il conferimento degli imballaggi secondari al servizio pubblico in raccolta differenziata) di cui al titolo II del Decreto Ronchi. Sono pertanto a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi previsti al comma 9 dell'art.38 del Decreto Ronchi, rispetto ai quali non è prevista alcuna erogazione del servizio.
8. Il Comune, sulla base delle indicazioni fornite nel metodo normalizzato, definisce le componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie necessarie per la determinazione della tariffa relativa alla gestione dei rifiuti urbani.
9. Il Comune ripartisce l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa, secondo criteri razionali, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, con la possibilità altresì di introdurre, per le utenze domestiche, le agevolazioni di cui all'articolo 49, comma 10, del Decreto Ronchi.
10. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa in proporzione al quantitativo di rifiuti prodotti da ciascuna delle due categorie. In assenza di sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle utenze, il Comune applicherà un sistema presuntivo.
11. A livello territoriale la tariffa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, e in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo modalità stabilite dal Comune nella delibera annuale di approvazione delle tariffe.

## **TITOLO II°**

# **SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DELLA TARIFFA, PRESUPPOSTI DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO E OBBLIGAZIONI CONNESSE**

### **Art. 6 - Soggetti obbligati al pagamento della tariffa**

1. La tariffa, ai sensi del comma 3, dell'art. 49 del D.Lgs. n. 22/97 è posta a carico, di chiunque occupi o conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale.
2. L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto di cui al precedente primo comma con vincolo di solidarietà fra conviventi o comunque fra chi usa in comune i locali e le aree nonché tra il proprietario e il conduttore in caso di locazione.
3. In caso di locazione temporanea o comodato temporaneo di alloggi ammobiliati e non, il cui conduttore non sia residente nel Comune, sono obbligati alla denuncia ed al pagamento della tariffa i proprietari degli alloggi, salvo presentazione di denuncia da parte del conduttore.
4. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento per residenza s'intende quella risultante nei registri dell'Anagrafe comunale.
5. Per le parti in comunione del condominio suscettibili di produrre rifiuti, la tariffa è dovuta da coloro che occupano o conducono parti condominiali in via esclusiva o, comunque, dagli occupanti o conduttori degli alloggi in condominio.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto obbligatorio riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
7. Il Comune può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa previsto dal comma 3, dell'art. 49 del D.Lgs. n. 22/97 la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

## **Art. 7 – Presupposti per l'applicazione della tariffa**

1. La tariffa è dovuta per l'occupazione o la conduzione di locali e/o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualunque uso adibiti, ed esistenti nel territorio comunale.
2. L'occupazione o la conduzione di un locale o di una area si ha con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica oppure si ha con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono. Anche in mancanza dei presupposti suddetti l'occupazione di un locale per una utenza domestica si presume dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

## **Art. 8 - Quantificazione delle superfici**

1. Per il calcolo della tariffa, la superficie è misurata per i locali al netto dei muri e per le aree scoperte sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese e ad eccezione delle superfici escluse.
2. Nel caso in cui un'abitazione abbia locali accessori ubicati in indirizzi diversi, la parte variabile della tariffa è applicata una sola volta.
3. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero speciali pericolosi, la superficie delle utenze non domestiche riferite alle attività sotto elencate, qualora non sia possibile verificare concretamente o, comunque, sussistano problemi per la sua determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, viene ridotta, forfetariamente, limitatamente alla sola parte variabile, delle percentuali a fianco indicate:

a) Laboratori di analisi mediche	20%
b) Laboratori fotografici, eliografie, laboratori orafi	50%
c) Gabinetti dentistici, odontotecnici, radiologi	20%
d) Lavanderie a secco, tintorie non industriali	40%
e) Autoriparatori, elettrauto, carrozzerie	65%
f) Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	50%
g) Altri	10%

4. Per le attività sopra citate, nonché per eventuali attività non considerate in elenco, purché vi sia contestuale produzione in quantità significativa di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, siano essi pericolosi e non, l'utenza interessata potrà presentare istanza di riduzione del calcolo della superficie al Comune, unitamente alla documentazione comprovante l'effettivo avvio allo smaltimento o al recupero dei rifiuti speciali non assimilati. Il Comune si riserva la facoltà di verificare con

proprio personale la corrispondenza di quanto dichiarato e di applicare la riduzione di superficie utilizzando, dove è possibile, criteri di analogia con categorie similari.

5. La determinazione della superficie dei locali, ai fini della commisurazione della tariffa, è desunta dalle planimetrie catastali o di progetto, oppure dalla misurazione diretta, al netto dei muri perimetrali.
6. La determinazione della superficie delle aree scoperte è desunta dalle planimetrie catastali o dal contratto d'affitto, se trattasi di area privata, o dall'atto di concessione, se trattasi di aree pubbliche, oppure dalla effettiva misurazione del perimetro interno e al netto delle costruzioni esistenti.
7. La misurazione complessiva della superficie è arrotondata per eccesso al metro quadrato successivo.

### **Art. 8/bis - Superficie minima di riferimento**

1. In attuazione delle disposizioni contenute nell'art.1, comma 183, della Legge 27/12/2006, n.296, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria, censite nel catasto dei fabbricati, la superficie di riferimento non può essere, in ogni caso, inferiore all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23/03/1998 n. 138.
2. Per gli immobili già denunciati, il Comune modifica d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati in proprio possesso, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del Territorio.
3. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati, intestatari della partita catastale, provvedono, su richiesta del Comune, a presentare all'Ufficio Provinciale dell'Agenzia del Territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di cui al D.M. 19/04/1994 n. 701, del Ministero delle Finanze, per l'eventuale conseguente modifica presso il Comune, della consistenza di riferimento.

### **Art. 9 - Esclusioni**

1. Non sono soggetti a tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile e ciò sia che si verifichi per la loro natura che per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.
2. Presentano le caratteristiche di cui al punto 1:
  - a) edifici e loro parti adibiti al culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso e sale di esposizione museale. A tal fine sono considerati adibiti al culto, purché connessi a culti riconosciuti dalla legge, i seguenti locali: chiese, cappelle e simili, conventi, monasteri;



- b) soffitte, solai, ripostigli e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a m. 1,50;
  - c) balconi, terrazze scoperte e simili, vani ascensori e vani scale;
  - d) unità immobiliari adibite ad uso di civile abitazione, sprovviste di tutti contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete e di mobilio;
  - e) le parti comuni del condominio;
  - f) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simile, ove non si abbia di regola presenza umana;
  - g) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate dall'utente e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione. Il tutto a far data dal 1° Gennaio dell'anno successivo.
3. Sono inoltre escluse dall'applicazione della tariffa le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze, previa dichiarazione, attestata da idonea documentazione, dello smaltimento in proprio, attraverso ditte autorizzate, dei rifiuti prodotti in tali locali; sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo. A tal fine è fatto obbligo al dichiarante di esibire idonea documentazione attestante la diversa destinazione d'uso dei locali.
4. Sono altresì escluse le superfici scoperte facenti parte di utenze non domestiche (ove non diversamente definite nei commi precedenti del presente articolo) aventi le seguenti caratteristiche:
- a. Aree impraticabili o intercluse da recinzione;
  - b. Aree adibite a titolo gratuito a parcheggio dipendenti e clienti;
  - c. Aree verdi;
  - d. Aree visibilmente adibite in esclusiva al transito dei veicoli.
5. Sono altresì escluse dalla parte variabile della tariffa le aree scoperte operative delle utenze non domestiche.
6. Sono parimenti escluse dall'applicazione della tariffa le aree scoperte delle utenze domestiche costituenti accessori o pertinenza dei locali medesimi, mentre sono soggetti a tariffa le aree scoperte specificatamente inerenti all'attività delle utenze non domestiche.
7. Sono da ritenersi non assoggettabili alla parte variabile della tariffa i locali ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. L'esclusione dalla parte variabile è applicabile previa dichiarazione debitamente documentata dall'utente.

#### **Art. 10 - Tariffa giornaliera per le utenze non stabilmente attive**

1. Per “*utenze non stabilmente attive*” previste dall'art. 7, comma 3 del D.P.R. 158/1999 si intendono:
- a) per le utenze domestiche: le abitazioni tenute a disposizione (secondo case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero, purché utilizzate fino ad un massimo di 183 giorni all'anno. Dette utenze domestiche sono

associate (ai fini del calcolo della tariffa) al numero di componenti la famiglia anagrafica del denunciante, per le abitazioni tenute a disposizione da residenti, mentre per quelle di non residenti e per gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero si considera un numero di occupanti pari a tre (3);

- b) per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte adibite ad attività stagionale occupate o condotte anche in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata da competenti organi per l'esercizio dell'attività; a dette utenze si applica la tariffa della classe di attività corrispondente ridotta per la parte variabile in rapporto al periodo di occupazione o conduzione risultante dall'atto autorizzatorio o, se diverso, a quello di comprovata effettiva occupazione o conduzione rispetto all'anno solare;
  - c) per le utenze non domestiche su locali/aree pubbliche: gli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di passaggio.
2. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti da tali utenti è istituita la tariffa giornaliera di gestione rifiuti, riferita alla categoria corrispondente, divisa in 300 giorni commerciali e aumentata del 50%. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a n. 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

#### **Art. 11 - Manifestazioni ed eventi**

1. Il servizio di gestione dei rifiuti per i locali e aree utilizzate per lo svolgimento di attività sportiva a livello professionistico o di manifestazioni socio-culturali o del tempo libero (Festivals, Concerti, Raduni, ecc.) viene effettuato sulla base di specifici contratti tra il gestore dell'impianto sportivo o il promotore delle manifestazioni e il soggetto gestore e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.
2. In mancanza di stipula di detti contratti, la tariffa applicata, è quella prevista per la relativa classe di attività e la superficie di riferimento è tutta l'area occupata, esclusa unicamente quella riservata ai praticanti la competizione sportiva.
3. Qualora la manifestazione o evento venga organizzata da una delle Associazioni, operanti nel territorio comunale nonchè iscritte nell'apposito Albo comunale, la tariffa non è dovuta.
4. In relazione ai banchi di mercato e Luna Park viaggianti che realizzano un'occupazione non stabile del territorio comunale, il servizio della gestione dei rifiuti per le aree utilizzate è effettuato sulla base di specifici contratti tra l'occupante e il Gestore del Servizio e la tariffa è assorbita da quanto previsto dal contratto. In mancanza della stipulazione, è fatturato il corrispettivo risultante dall'applicazione della tariffa giornaliera maggiorata di 15 volte anziché del 50%.

#### **Art. 12 - Denuncia d'inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione**

1. L'utilizzo del servizio determina l'obbligo di presentare e sottoscrivere apposita denuncia di inizio, da parte di chiunque occupi o detenga i locali e le aree scoperte ad uso privato.
2. In via prioritaria la denuncia deve essere presentata:

a) per le utenze domestiche:

nel caso di residenti: dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza;

nel caso di non residenti: dall'occupante o conduttore

nel caso di non residenti che non hanno provveduto alla denuncia: dal proprietario dell'alloggio;

b) per le utenze non domestiche:

dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato.

3. Nel caso in cui i soggetti tenuti in via prioritaria non ottemperino, hanno obbligo di denuncia gli eventuali altri soggetti che occupano o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.
4. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune, entro il termine perentorio di trenta (30) giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, denuncia redatta su appositi moduli predisposti dal Comune e messi gratuitamente a disposizione degli interessati, con effetto tariffario dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione.
5. La denuncia può essere redatta anche in forma diversa dal modello predisposto, purché essa contenga tutti gli elementi del presente articolo. Essa può essere consegnata: direttamente, spedita per posta, tramite fax o posta elettronica
6. Ai fini dell'applicazione della tariffa, la denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento a tariffa rimangano invariate.
7. Nel caso in cui, invece, questi fossero mutati, in particolare per quanto concerne superficie, destinazione, numero degli occupanti dell'abitazione, o qualunque altro elemento, il soggetto obbligato è tenuto a denunciare le variazioni intervenute, entro il termine perentorio di giorni trenta (30), con effetto tariffario dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la variazione.
8. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:
  - Per le utenze domestiche:
    - dati identificativi del soggetto che la presenta (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);
    - dati identificativi del proprietario dell'immobile (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);
    - numero degli occupanti l'alloggio, se residenti nel Comune, o i dati identificativi se non residenti;
    - ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree;
    - data in cui ha avuto inizio l'occupazione, o conduzione dei locali, o in cui è intervenuta la variazione;
  - Per le utenze non domestiche:
    - dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto che la presenta (rappresentante legale od altro);
    - dati identificativi dell'utenza (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, ecc., codice fiscale, partita IVA e descrizione e codice ISTAT dell'attività, sede legale);
    - ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati;
    - indicazione della data di inizio dell'occupazione e/o conduzione dalla data di variazione.

9. All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale o, se effettuata tramite fax o e-mail nel giorno della sua registrazione secondo la normativa in materia di protocollazione di atti.
10. La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere denunciata al Comune appena intervenuta e comunque entro novanta (90) giorni dal suo verificarsi con effetto tariffario fino all'ultimo giorno del mese in cui l'occupazione o conduzione cessa.
11. Le variazioni di superficie denunciate, sia in aumento che in diminuzione, avranno effetto tariffario dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la variazione.
12. Gli uffici comunali, in occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine stabilito.

### **Art. 13 - Durata dell'occupazione e quantificazione della tariffa**

1. L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal primo giorno del mese successivo in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali ed aree e perdura sino all'ultimo giorno del mese in cui l'occupazione o conduzione cessa, se la denuncia di cessazione viene data nel prescritto termine di 90 giorni. La comunicazione di cessazione, effettuata oltre il termine purchè entro l'anno di riferimento, dà diritto allo sgravio o al rimborso della parte di tariffa calcolata dal 1° giorno del mese successivo a quello dell'effettiva cessazione fino all'ultimo giorno del mese in cui la comunicazione è stata prodotta, a condizione che l'utente dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali, o se la tariffa è stata assolta dall'utente subentrante.
2. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tariffa è dovuta per tutto l'anno di riferimento, mentre non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tariffa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

**TITOLO III°**

**DETERMINAZIONI DELLE CATEGORIE,  
DELLE ALIQUOTE, DELLE AGEVOLAZIONI  
E DELLE RIDUZIONI**

**Art. 14– Utenze domestiche**

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenendo conto del numero di componenti e della potenziale produzione dei rifiuti. Il numero dei componenti del nucleo familiare e dei conviventi è quello risultante alla data delle operazioni di formazione degli elenchi preordinati alla emissione delle fatture. Per i nuclei sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero di componenti alla data d'inizio dell'utenza.
2. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare e dei conviventi, il Comune fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel comune, mentre per quelle non residenti è fatto obbligo all'utente di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare o dei conviventi.
3. Qualora nella stessa utenza coesistano più nuclei familiari, ai fini dell'individuazione del numero dei componenti, si considera la somma del numero di persone facenti parte ciascun nucleo, ponendo l'onere della tariffa a carico dell'intestatario scheda del nucleo familiare con più componenti o, a parità di componenti, dell'intestatario scheda del nucleo familiare che ha acquisito prima la residenza.
4. Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, va dichiarata al Comune presentando entro trenta (30) giorni apposita denuncia di variazione.
5. L'obbligo di presentazione della denuncia, prevista al comma precedente non ricorre per le persone iscritte nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune in quanto i cambiamenti di composizione della famiglia anagrafica vengono rilevati dall'anagrafe stessa.
6. Non va parimenti presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungono agli occupanti l'alloggio quando la loro permanenza nell'alloggio stesso non supera 60 giorni nell'arco dell'anno. Nel caso di cittadini del Comune che dimorino stabilmente presso strutture per anziani e comunità, autorizzate ai sensi di legge, per il corrispondente periodo non si terrà conto della loro posizione al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengono la residenza.
7. Alle utenze intestate a soggetti non residenti che non avranno presentato tale denuncia, verrà associato, ai fini del calcolo della tariffa, un numero di occupanti pari al nucleo familiare

medio del Comune arrotondato all'unità superiore, come risultante alla data del 1° gennaio dell'anno precedente a quello di erogazione del servizio.

8. Alle abitazioni tenute a disposizione dal proprietario ed effettivamente utilizzabili in quanto allacciate agli impianti o arredate, viene associata solo la quota fissa quantificata nell'importo corrispondente a quello del nucleo familiare medio del Comune arrotondato all'unità superiore, come risultante alla data del 1° gennaio dell'anno precedente a quello di erogazione del servizio.

#### **Art. 15 – Utenze non domestiche**

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate per categorie omogenee in relazione alla loro destinazione d'uso e tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti
2. L'assegnazione di un'utenza non domestica a una delle classi di attività previste viene effettuata con riferimento al codice Istat dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione della Cciaa, evidenziata nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività del comune, o comunque all'attività effettivamente svolta verificata con accertamento diretto.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale.
4. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso, e sono ubicate in luoghi diversi, salvo che si tratti di singola utenza con attività riferibili a diverse categorie e distinte superfici aventi differente attitudine produttiva di rifiuti fra le varie aree: nel qual caso si procede ad applicare le diverse tariffe di riferimento alle singole superfici.
5. I locali e le aree eventualmente adibiti a usi diversi da quelli classificati nelle categorie di cui all'elenco allegato, vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi la maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
6. Alle utenze non domestiche tenute a disposizione dal proprietario ed effettivamente utilizzabili in quanto allacciate agli impianti o arredate, viene associata solo la quota fissa quantificata nello stesso importo individuato nell'ultimo comma dell'articolo precedente.

#### **Art. 16 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche**

1. Stabilito l'importo complessivo dovuto a titolo di parte fissa dalla categoria delle utenze domestiche, la quota fissa da attribuire alla singola utenza domestica viene determinata tenendo conto del numero dei componenti del nucleo familiare e dei conviventi e della superficie occupata o condotta.
2. La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza. Il Comune, fino a quando non avrà validamente sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti, applicherà il sistema presuntivo del metodo normalizzato.

3. La quota variabile della tariffa relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento. Nella delibera annuale di approvazione delle tariffe la Giunta comunale determinerà i coefficienti del metodo normalizzato da applicare.

**Art. 17 - Determinazione dei coefficienti per il calcolo della parte fissa e della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche**

1. Ai fini dell'applicazione della parte fissa della tariffa, il coefficiente proporzionale di adattamento (che tiene conto della distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituenti la singola utenza), viene individuato fra i coefficienti  $K_a$  previsti nella tabella 1a del D.P.R. 158/99 con riferimento all'area geografica del Nord.
2. Ai fini dell'attribuzione della parte variabile della tariffa, nel caso non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, si applica il coefficiente proporzionale di produttività  $K_b$  per numero di componenti del nucleo familiare previsto dalla tab. 2 del D.P.R. 158/1999.
3. Per quanto riguarda i servizi resi in modo individuale agli utenti, la parte variabile della tariffa relativa viene attribuita considerando la effettiva produzione di rifiuti, rilevata in base agli svuotamenti effettuati a ciascun utente.
4. Nella delibera annuale di approvazione delle tariffe verranno determinati i coefficienti da applicare tra quelli previsti alle Tabelle 1 e 2 del D.P.R. 158/1999.

**Art. 18 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche**

1. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere, la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per la superficie totale dell'utenza, o (in caso di singola utenza con attività riferibili a diverse categorie e distinte superfici aventi differente attitudine produttiva di rifiuti fra le varie aree) per distinta unità di superficie assoggettabile a tariffa.
2. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa il Comune organizzerà e strutturerà sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Il Comune, in attesa di organizzare tali sistemi, applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento, per singola tipologia di attività, la produzione annua, per metroquadro della superficie totale dell'utenza secondo i criteri del metodo normalizzato.
3. Nella delibera annuale di approvazione delle tariffe verranno determinati i coefficienti del metodo normalizzato da applicare per ogni singola categoria di utenza non domestica.

#### **Art. 19 - Determinazione dei coefficienti per il calcolo della parte fissa e della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche**

1. La classificazione dei locali e delle aree, in relazione alla destinazione d'uso e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, è determinata e fissata nelle categorie dell'allegata tabella secondo il metodo normalizzato.
2. Per ogni classe di attività indicate in tabella vengono determinati i connessi coefficienti Kc e Kd previsti dal D.P.R. 158/1999 per l'attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile della tariffa. Tali coefficienti si applicano alle intere superfici utili delle attività.
3. Ai fini dell'applicazione della parte fissa della tariffa, per le utenze non domestiche, sono applicati coefficienti **Kc** previsti nella tabella 3 del D.P.R. 158/99 con riferimento all'area geografica del Nord.
4. Ai fini dell'attribuzione della parte variabile della tariffa, nel caso non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, ai locali e alle aree con diversa destinazione d'uso (accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotta) sono applicati coefficienti Kd previsti nella tabella 4 del D.P.R. 158/99 con riferimento all'area geografica del Nord.

#### **Art. 20 - Assegnazione delle utenze alle classi di attività**

1. L'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività previste dal precedente art. 11 viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività e a quanto risulti dall'iscrizione della CC.II.AA. (visura camerale), nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività e da pubblici registri.
2. In mancanza od in caso di divergenza, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta.
3. Per le attività di "Agriturismo" si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 3 comma 3 della L. 20/02/2006 n. 96 "Disciplina dell'agriturismo".

#### **Art. 21 - Agevolazioni alle utenze domestiche per la raccolta differenziata**

1. E' concessa alle utenze domestiche una riduzione tariffaria sulla quota variabile per quanti effettuano attività di compostaggio domestico realizzato secondo le modalità esecutive stabilite dal Comune.
2. La quota di riduzione è stabilita annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.
3. La riduzione tariffaria ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'attività di compostaggio, attività soggetta comunque agli ordinari obblighi di denuncia.



**Art. 22 - Determinazione del coefficiente di riduzione sulla tariffa per i rifiuti assimilati avviati al recupero**

1. Il produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati ai sensi dell'art. 21, comma 2 lett. g) del D.Lgs. 22/1997, che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero di rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione della tariffa per la quota variabile con effetto tariffario dal 1° Gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda.
2. Il produttore dovrà preventivamente definire con il Comune l'avvio al recupero dei rifiuti e dovrà dimostrare annualmente le effettive quantità di rifiuti avviate al recupero mediante specifica attestazione rilasciata da idoneo soggetto che effettui l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tale documentazione dovrà essere trasmessa al Comune entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale si chiede la riduzione.
3. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo e comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto di successivi pagamenti della tariffa.
4. La riduzione della tariffa è proporzionata alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nelle seguenti misure:
  - rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero e la quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa dell'attività ed il coefficiente  $K_d$  massimo della classe corrispondente;
  - la percentuale di riduzione sarà arrotondata all'unità, per eccesso ove il valore di calcolo risulti maggiore di 0,5 o per difetto se uguale o minore di 0,5;
  - la riduzione della tariffa sopra descritta non potrà essere superiore alla parte variabile della tariffa calcolata secondo il D.P.R. 158/1999.
5. La richiesta di riduzione, unitamente alla documentazione comprovante l'effettivo avvio al recupero di rifiuti assimilati, dovrà essere presentata, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Comune che si riserva la facoltà di verificare con proprio personale la corrispondenza di quanto dichiarato.
6. La riduzione non spetta nel caso venga effettuata una raccolta individuale con misurazione puntuale dei rifiuti conferiti.

## **TITOLO IV°**

### **ACCERTAMENTI, RISCOSSIONE, INADEMPIENZE**

#### **Art. 23 - Verifiche e Accertamento**

1. Il Comune provvede a svolgere le attività necessarie a individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia.
2. Nell'esercizio di detta attività effettua le verifiche e i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci e opportune, compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali e aree, tramite personale preposto e autorizzato previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.
3. A tale scopo può:
  - richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
  - richiedere copia di planimetrie catastali atte ad accertare le superfici occupate;
  - richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
  - invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
4. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del cc.
5. Ai sensi del comma 161, articolo 1 della Legge n.296/2006, gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie a norma degli art. 16 e 17 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 e successive modificazioni.
6. Ai sensi del comma 162, articolo 1 della Legge n.296/2006, gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e dalle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

7. In caso di mancata presentazione della comunicazione di occupazione, il Comune determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dell'occupazione, in base ad elementi precisi e concordati. In ogni caso, fatte salve diverse valutazioni fondate su circostanziati elementi, il Comune invierà avviso di pagamento provvisorio calcolato, per le utenze domestiche, su 100 mq. e 3 componenti, mentre, per le utenze non domestiche, si farà riferimento alla superficie media della categoria di appartenenza, tra quelle individuate nell'allegata tabella.

#### **Art. 24 - Riscossione**

1. Il Comune, anche avvalendosi, qualora lo ritenga opportuno, dei soggetti di cui all'art.52 comma 5 del D.Lgs. 446/97, provvede alla riscossione ordinaria mediante l'emissione di avvisi di pagamento ai soggetti obbligati all'assolvimento della tariffa, nei modi e nelle forme più opportune e valide consentite dalla normativa vigente.
2. Ai sensi del comma 168, articolo 1 della Legge n.296/2006, non si fa luogo a riscossione o a rimborso alcuno, quando l'importo della tariffa risulta inferiore o uguale a 6 Euro.

#### **Art. 24 bis – Riscossione coattiva**

2. Ai sensi del comma 163, articolo 1 della Legge n.296/2006, nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

#### **Art. 25 - Pagamenti**

1. Il pagamento della tariffa dovrà avvenire entro le seguenti scadenze:
  - 1^ rata o unica soluzione entro il 31 luglio di ogni anno.
  - 2^ rata entro il 31 ottobre di ogni anno.
2. Gli avvisi di pagamento sono spediti al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale come corrispondenza ordinaria.
3. Il Comune provvederà ad inviare, almeno 20 giorni prima della data di scadenza della prima rata, l'avviso di pagamento contenente gli elementi essenziali per il calcolo della tariffa e le modalità di pagamento.
4. Il Comune, limitatamente alle utenze dichiarate dopo l'emissione degli avvisi di pagamento, si riserva la facoltà di emetterne ulteriori in date successive e comunque entro l'anno di riferimento.
5. Il pagamento dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:
  - presso gli uffici postali a mezzo bollettino di conto corrente postale intestato al comune;
  - tramite POS presso l'Ufficio URP del Comune o gli sportelli bancari abilitati, previa esibizione del bollettino di pagamento;

- tramite domiciliazione bancaria.
6. Il Comune provvede al riscontro dei pagamenti. Nel caso di tardivo, parziale, omesso pagamento dell'avviso bonario provvederà ad emettere apposito avviso di accertamento.
  7. Eventuali reclami o contestazioni non consentono all'utente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.
  8. Ai sensi del comma 166, articolo 1 della Legge n.296/2006, il pagamento deve essere effettuato con l'arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

#### **Art. 26 - Sanzioni - Interessi - Spese**

1. In caso di tardivo, parziale, omesso pagamento si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997 n. 471 pari al 30% di ogni importo non versato.
2. Qualora l'utente richieda al Comune l'accesso agli immobili per verificare le condizioni di applicabilità della tariffa, dovrà corrispondere Euro 25 a titolo di rimborso spese, nel caso in cui la verifica si concluda con esito per lui sfavorevole.
3. Ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18/02/2000 n. 267, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 € a 500 €.
4. Ai sensi del comma 165, articolo 1 della Legge n.296/2006, in caso di tardivo, parziale, omesso pagamento la misura annua degli interessi è determinata dal tasso d'interesse legale aumentato di due punti percentuale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
5. Il Comune provvederà ad addebitare le spese di notifica dell'avviso di pagamento che dell'avviso di accertamento. In quest'ultimo caso il comune provvederà a recuperare le spese di istruttoria.

#### **Art. 27 - Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio (Riduzioni della tariffa)**

1. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivanti da eventi estranei alla responsabilità del Gestore del Servizio, non comporta esoneri o riduzioni della tariffa.
2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione della tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio. Detta situazione deve essere fatta constatare al suo verificarsi, al soggetto gestore del servizio con atto di diffida.

## **Art. 28 - Rimborsi**

1. L'utente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Ai sensi del comma 164, articolo 1 della Legge n.296/2006, il rimborso delle somme versate non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

## **TITOLO V°**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 29 - Disposizioni transitorie e finali**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dall'1.1.2010 e sostituiscono le disposizioni del regolamento in vigore fino al 31.12.2009.
2. L'obbligo tariffario permane in capo ai soggetti a ruolo TARSU al 31.12.2005 fino a presentazione di denuncia di variazione.
3. Dall'1.1.2006, è soppressa sull'intero territorio comunale, l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al capo III del D.Lgs. 507/93. Tuttavia l'accertamento e la riscossione di tale tassa, i cui presupposti si siano verificati entro il 31.12.2005, continuano ad essere effettuati anche successivamente a termini di legge, dall'ufficio tributi del Comune.
4. Sono soppresse tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
5. Per l'applicazione della tariffa, possono essere utilizzati i dati e gli elementi provenienti dagli archivi comunali relativi alla Tariffa Igiene Ambientale in vigore fino al 31.12.2009.
6. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché alle norme di legge richiamate dai decreti più sopra indicati.

**ELENCO DELLE CATEGORIE CLASSIFICATE AI SENSI DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

\* \* \* \* \*

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club